

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

CORSO VALIDO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 356 CCII E DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

Il Concordato nella Liquidazione Giudiziale

Gianluca Minniti

3 marzo 2025



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Università
Bocconi
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il nuovo concordato nella liquidazione giudiziale come riformato dal Correttivo Ter realizza:

- rapida chiusura della procedura per effetto – normalmente – di un pagamento garantito ed immediato dei creditori a fronte liquidazione giudiziale di lunga durata ed esito incerto
- equilibrio tra soddisfazione dei creditori tempestivi e, ove possibile, conservazione dell'azienda (per il tramite di esercizio provvisorio/affitto azienda in pendenza procedura)



Art. 240 CCII – co. 1

Conferma **concordato del “giorno dopo”**:

- da parte creditori e terzi (no debitore)
- presupposto contabilità affidabile del debitore

Conferma **limitazioni per il debitore** (in contrasto con legge delega):

- temporali: un anno da sentenza apertura procedura liquidazione giudiziale
non oltre due anni da esecutività stato passivo
- economiche: incremento valore dell'attivo → apporto di risorse non inferiore al 10% (dubbio su determinazione valore: apertura procedura o presentazione proposta concordato)

→ Perimetro soggetti assimilati al debitore:

- Società partecipate dal debitore
- Società sottoposte a comune controllo
- esclusione società controllanti → non soggette ai limiti dell'art. 240 CCII?



Art. 240 CCII – co. 2/3/4

Proposta di concordato a **contenuto libero**

Facoltà di formularla **con o senza classi**

Novità: in caso di emissione obbligazioni e strumenti finanziari → obbligo inserimento dei relativi titolari in apposita classe (altro caso 243, co. 6 CCII)

In caso **pagamento stralciato** prelatizi incapienti

eliminazione riferimento a *valore di mercato dei beni o diritti* ma confronto con **minor valore ottenibile dai creditori proseguendo la procedura liquidatoria** → già Cassa. 6435/2024

Relazione svolge funzione informativa che può acquisirsi *aliunde* (Cass 16738/11). Eliminazione requisiti professionista che redige la relazione: Non più necessaria iscrizione albo revisori (art. 2, comma 1, lettera o) CCII)



Art. 240 CCII – co. 4 bis

Nuovo comma 4 bis:

proposta di concordato nella liquidazione giudiziale di gruppo aperta ex art. 287

Proposta concordataria presentabile con:

- unica domanda
- domande coordinate
- domande autonome

Rispetto **autonomia masse attive e passive** società insolventi

Domanda unica o Domande coordinate → ragioni maggior convenienza per creditori vs. domande autonome

Applicazione disposizioni concordato preventivo di gruppo su voto e effetti di risoluzione e annullamento (non in caso di domande autonome → flessibilità)



Art. 240 CCII – co. 5

Conferma possibilità patto **limitazione della responsabilità**:

- in caso proposta presentata da creditori o terzi;
- stato passivo già esecutivo;
- esclusione creditori tardivi dopo proposta (anche privilegiati – Cass 725/2024);
- esclusi non ancora oppositori (Cass 16804/2019)
- debitore continua a rispondere verso altri creditori salva esdebitazione



Novità correttivo ter

Art. 241 CCII Pluralità di proposte nel concordato:

- tutte le proposte devono essere sottoposte ai creditori
- possibile eccezione: curatore e comitato dei creditori congiuntamente individuano una o più proposte più convenienti
- parere cdc non è più vincolante in caso di pluralità di proposte?



Novità correttivo ter

Art. 242 CCII Comunicazione proposta di concordato in caso creditori numerosi →
Giudice può autorizzare comunicazioni tramite *altre forme opportune*

Art. 243 CCII Diritti di voto dei creditori

Creditori chirografi ammessi, anche con riserva, hanno diritto di voto

Intermediari finanziari che abbiano acquistato credito dopo apertura procedura

Creditore proponente (e suoi collegati) se inserito in apposita classe

Creditori tardivi non ancora ammessi non hanno diritto di voto

Creditori in **conflitto di interessi** (rispetto alla massa dei creditori)

Art. 244 CCII regole più chiare per approvazione proposte concorrenti:

- Proposta con maggioranza più elevata crediti ammessi al voto (no teste)



Novità correttivo ter

Art. 245 CCII

Termine perentorio 10 giorni da comunicazione approvazione proposta per richiedere omologazione

Introduzione Cram Down erariale e contributivo a condizione che:

- voto enti sia determinante raggiungimento maggioranze
- concordato risulti conveniente rispetto alternativa prosecuzione liquidazione giudiziale

Art. 246 CCII

Effetti dell'omologazione

- produzione immediata effetti da data pubblicazione decreto
- evita che opposizione omologazione ostacoli esecuzione concordato
- favorisce continuità aziendale e intervento investitori



Novità correttivo ter

- Titolo trasferimento beni ad assuntore è rappresentato da provvedimento di omologazione → provvedimenti successivi giudice delegato: atti esecutivi

Interruzione giudizi di impugnazione stato passivo:

- quando decreto omologazione diviene definitivo
- giudizio riassunto (o nei confronti) del proponente
- prosegue nelle forme di cui all'art. 207 CCII



Novità correttivo ter

Art. 247 CCII

- Termini decadenziali per costituzione delle parti resistenti nel reclamo
- Effetti immediati decreto decidente il reclamo da data pubblicazione

Sospensione liquidazione dell'attivo:

- In caso reclamo/ricorso cass
- richiesta alla corte d'appello
- Gravi e fondati motivi
- Sospesa in tutto o in parte o temporaneamente
- Sospensione di altri atti di gestione? (es. firma transazione)
- Poteri del giudice delegato durante la fase di primo grado: possibilità di sospendere la liquidazione dell'attivo?



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Università
Bocconi
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Novità correttivo ter

Art. 249 CCII

In caso riforma o cassazione dell'omologa: **salvaguardia degli *atti legalmente compiuti*** (conforme art. 2929 c.c.) e provvedimenti collegati agli atti

Per concordato con cessione dei beni: possibilità cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli anteriori (risolve problema purgazioni vincoli affittivi)

Nessuna modifica Correttivo ter ad artt. 250,251, 252 e 253 CCII



Concordato e continuità aziendale

No implementazione misure per favorire salvaguardia impresa in caso concordato in continuità:

- eliminare limitazione temporale contro debitore
- rimuovere l'obbligo dell'apporto suppletivo del 10%
- applicazione *relative priority rule*
 - Destinazione ricavi liquidazione giudiziale anche da esercizio impresa ex art. 211 CCII o da vendita azienda in esercizio
 - Absolute priority: rispetto cause legittime prelazione



Alternativa a concordato preventivo?

- rischi penalistici per debitore sono analoghi sia per liquidazione giudiziale che per concordato preventivo
- preservazione continuità aziendale tramite contratto d'affitto o esercizio impresa e presentazione subito dopo apertura (anche da controllante)
- proposte concorrenti formulate a ridosso dichiarazione liquidazione giudiziale senza limiti concordato preventivo (5% crediti e sbarramento 30%)
- No attestazione (controllo curatore/cdc)
- Possibilità limitazione di responsabilità se proponente è creditore o terzo



Alternativa a concordato preventivo?

- Sistema di votazione semplificato → silenzio assenso
- Non obbligatorietà classamento (ecc. artt. 240, comma 3 [obbligazionisti e SFP] e 243, comma 6, CCII [creditore proponente])
- Assenza di opposizione di convenienza (tranne dissenziente in classe dissenziente)
- operazioni straordinarie/operazioni sul capitale → 246 CCII:

Poteri del curatore se:

1. Consentite dalle norme societarie o dallo statuto
2. Inserite nel programma di liquidazione



Alternativa a concordato preventivo?

- Fase attuativa a forma libera
- Reazione risolutoria immediata:
 - art. 250, comma 1, CCII
 - non richiede inadempimenti di non scarsa importanza bensì solo che Proponente non adempia regolarmente a obblighi concordatari
- Celere monetizzazione azioni (trasferimento qualsiasi azione di pertinenza di massa se proposta da un creditore o da un terzo)
- In caso di concordato preventivo, dubbi su cessione azioni a terzi → Legittimazione sostitutiva esclusiva liquidatore giudiziale secondo l'art. 115 CCII?



Alternativa a concordato preventivo?

- Liquidazione giudiziale di gruppo: non richiede una proposta concordataria unica per tutte le società
- Non è necessario che tutte le proposte siano approvate per omologazione
- Proposta di concordato liquidatorio formulata da Debitore o società partecipata non deve assicurare ai chirografi almeno il 20% [ma +10% attivo]

Applicazione norme concordato CCII: a procedure aperte post CCII (14.7.22) (Torino 17.8.22, Milano 14.2.23, Udine 31.8.23) o anche a quelle pendenti a tale data (Bologna, 29.9.23)?